

STUDIO LEGALE
DI SALVO
AVV.SANTINA FRANCO
Via F. Riso n. 9
tel / fax 0921337557
98077 S. Stefano di Camastra (ME)

ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., e con contestuale
istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

La sig.ra ANTONELLA SPINNATO nata ad Acquedolci il 26.10.1974 ed ivi residente alla via Circumvallazione n. 77, c.f. SPNNNL74R66M211D, elettivamente domiciliata in Messina alla viaLE P. Umberto n. 77presso lo studio dell'avv. Sebastiano Destro Castaniti, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con studio in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9, **C.F. FRNSTN77D55I199A), fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it**, in forza di procura in atti allegati

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA
- **Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente pro tempore, , con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna - PEC drer@postacert.istruzione.it,
- **L'UFFICIO IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza** in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Piacenza alla Via San Giovanni 17, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Messina alla via Via dei Mille, Isol.221, n.65.

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO E POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 E TRASFERITI NEGLI AMBITI TERRITORIALI per la provincia di Messina, ;

- Parte Resistente -

PREMESSA

La sig.ra Antonella Spinnato è dipendente del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di docente di scuola primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2008/2009 presso il secondo CIRCOLO DIDATTICO DI Piacenza, e nell'a.s. 2015/2016 era titolare presso



l'I.C. del Comune di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, mentre ha prestato la propria attività in assegnazione provvisoria a Longi.

Orbene, la ricorrente, giusta ordinanza ministeriale n. 241/2016, presentava presso L'USP di Piacenza (sede di titolarità), la domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 (**doc. n. 1**), partecipando alla relativa alla Fase B come previsto dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016, essendo stata assunta in data anteriore all'a.s. 2014/2015.

La predetta fase B rientra nell'ambito della mobilità straordinaria disposta dall'art. 108 della L. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili negli ambiti provinciali nazionali.

La domanda veniva convalidata dal sistema (doc. n. 1) e alla ricorrente erano riconosciuti punti 79 per titoli e servizi, punti 45 (quale punteggio aggiuntivo su sostegno) e punti 6 per ricongiungimento familiare; la stessa, volendosi ricongiungere al proprio nucleo familiare residente nella regione Siciliana, indicava quale possibile sede, vari ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza del proprio nucleo familiare.

In data 18.07.2016, venivano pubblicate le disponibilità ai fini dei trasferimenti della provincia di Messina e risultavano tra le numerose disponibilità, ben 3 posti proprio nel comune di Acquedolci, luogo di residenza della ricorrente, su posto comune.

Del tutto inaspettatamente, però, nel bollettino dei movimenti della provincia di Messina (all. n. 3), successivamente pubblicato in data 29.08.2016, **non risultava presente il nominativo della sig. Spinnato che, invece, veniva trasferita presso l'Ambito 0007 di Catania, che la stessa aveva indicato al 12° posto tra le preferenze espresse in domanda (si veda all. n. 2, e mail di comunicazione di trasferimento) .**

Ed infatti, la ricorrente, in data 29.07.2016 riceveva, sulla propria casella di posta elettronica una e-mail dal MIUR avente ad oggetto “ notifica assegnazione nuova sede scolastica / ambito “ con cui si informava la stessa dell'avvenuto trasferimento presso l'Ambito **0007 di Catania, tipologia di posto sost. Minorati pscofisici.**

Immediatamente è risultato chiaro ed evidente l'errore del sistema sotteso al trasferimento, in quanto l'ambito 0007 Catania è stato sì indicato dalla sig.ra Spinnato nella propria domanda di trasferimento ma al 12° posto delle preferenze espresse, ed è evidente che la stessa, avendo ai fini della mobilità un punteggio di 79 punti, su posto comune e 124 per il sostegno, quantificato sulla base di 13 anni di servizio tra ruolo e pre-ruolo e 6 punti per ricongiungimento, riconosciuto dal'USP di Piacenza, (si veda doc. in atti allegato) certamente avrebbe avuto il diritto di ottenere una sede alla stessa più favorevole, se non addirittura il trasferimento non su ambito ma addirittura



su scuola, essendo disponibili, come risulta documentato (si veda all. n.5) ben 3 posti nello stesso comune di Acquedolci dove la ricorrente risulta residente.

3. Orbene, le ingiuste risultanze della mobilità a danno della ricorrente, sono ricollegabili indubbiamente all'erroneo funzionamento del sistema informatico utilizzato dal MIUR il cui algoritmo risulta sconosciuto e che si appalesa certamente illegittimo per la palese violazione del principio di trasparenza, nonché per l'illegittima previsione dell'art. 2 del CCNI dell'8 aprile 2016 (doc. n. 6).

In particolare, tale articolo in espressa e diretta violazione del comma 108 dell' articolo unico della L. 107/2015, che destinava tutti i posti dell'organico dell'autonomia alla mobilità per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto invece un illegittimo accantonamento di circa 55 posti nella provincia di nomina provvisoria a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016, assunti dalla c.d. "graduatoria di merito":

Orbene, la sig.ra Spinnato, con missiva datata 04.08.2016, proponeva formale reclamo avverso il mancato trasferimento nel I ambito indicato in ordine di preferenza in domanda, cioè l'Ambito ME 0016 e comunque avverso il mancato trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Messina. (all. n. 7)

In data 09.08.2016 formulava anche richiesta di tentativo di conciliazione (all. n. 8) che rimaneva completamente disattesa dall'Ambito territoriale di competenza, il quale non provvedeva neppure a fissare l'incontro per la conciliazione.

Nelle more la sig.ra Spinnato presentava domanda di assegnazione provvisoria e la stessa, sebbene madre di figli minori, di cui uno inferiore ai sei anni, nonché in possesso del titolo di preferenza in quanto figlia che assiste il padre portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 1 e 3 della L. 104/1992, in data 23/ 09/2016, veniva assegnata ad oltre 100KM dal proprio comune di residenza, **presso l'I. C. Salvo D'Acquisto di Messina (si veda documentazione allegata all n. 5) che è l' attuale sede di servizio, in forza della quale si radica la competenza davanti al Tribunale di Messina ex art 413 c.p.c. comma 5, ai fini della trattazione del presente giudizio.**

Non può revocarsi in dubbio, che la palese illegittimità delle operazioni di mobilità ha dato luogo ad una grave ingiustizia, in ragione della quale docenti, come la ricorrente, in possesso di un notevole punteggio si sono visti scavalcare da docenti con punteggi minimi ed irrisori.

Ciò posto, stante il mancato riscontro alla richiesta di tentativo di conciliazione la ricorrente si trova costretta a dovere proporre l'odierna azione giudiziaria, la quale si affida ai seguenti motivi :



DIRITTO

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Si ribadisce che, come già sottolineato in premessa, non appaiono chiari, né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri adottati dal MIUR.

Infatti l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del punteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (si veda all. 4) .

Come detto sopra, sono residuati diversi posti nei diversi ambiti della Regione Sicilia, tra cui nell'ambito 013 (secondo ambito nell'ordine di preferenze indicato dalla sig.ra Spinnato in domanda), dove è risultato un posto non coperto, pertanto, non può revocarsi in dubbio che ciò **rappresenta una prova inconfutabile dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità, con effetti devastanti sulla vita dei docenti e delle proprie famiglie.**

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è evidente nonché certo anche per stessa ammissione del Ministero, che prendendo atto del mal funzionamento, si rifiutava di effettuare ex novo le operazioni di mobilità, limitandosi ad un laconico impegno a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL (si veda all. n. 14 decreto Rett. In autotutela, prot. n. 10015/3 Torino 25/8/2016). Impegno tra l'altro non mantenuto nei confronti dei partecipanti alla fase B dei trasferimenti la cui richiesta di conciliazione veniva completamente trascurata.

Infatti, il MIUR procedeva ad esperire solo i tentativi di conciliazione dei docenti della FASE C, successiva a quella cui ha partecipato la ricorrente, giungendo addirittura ad accogliere una pluralità di richieste, come risulta dalla nota pubblicata dall'Ambito territoriale di Messina in data 14.09.2016 n. 14077 si veda all. 8) , con cui si comunicano i nominativi di 13 insegnanti che a seguito della conciliazione per la scuola primaria sono stati assegnati in scuole della provincia di Messina (prova questa che la mobilità territoriale in questione è affetta da vizi ed errori che ne dovranno certamente comportare l'annullamento e/o disapplicazione)

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che i bollettini di trasferimento pubblicati, così come gli atti agli stessi presupposti, violano fortemente il principio di trasparenza, di legalità e correttezza dell'azione amministrativa, sotteso alle norme di cui alla L. 241/1990.



Orbene, le carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l'incomprensibile funzionamento dell'Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni e i criteri che hanno determinato una mobilità, come nel caso di specie, sul 12° ambito indicato tra le preferenze in domanda e non su un ambito più vicino alla propria residenza, né consente il sindacato di legittimità contrariamente a quanto disposto dall'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto, e pertanto l'annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, con la condanna dell'Amministrazione resistente alla rivalutazione della posizione della ricorrente, tenendo conto dell'esatto punteggio alla stessa riconosciuto in fase di mobilità (79 punti base, 45 punteggio aggiuntivo su sostegno e 6 per ricongiungimento) , al fine di consentirle di ottenere una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza, tenuto conto anche delle vacanze di posti che sono residue dalle operazioni di mobilità e comunque dei posti del potenziamento e dell'organico di fatto.

II Motivo

ERRORE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA NELLE PROCEDURE DI MOBILITA'. VIOAZIONE DEL PUNTEGGIO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO

La sig.ra Spinnato contesta la legittimità delle operazioni di mobilità ed il mancato trasferimento nel primo ambito dalla stessa indicato. Che errori ne sono stati fatti è immediatamente percepibile da un'attenta analisi dei bollettini laddove risulta che nell'Ambito ME 016 (primo ambito scelto dalla ricorrente) è stata trasferita una docente, la sig.ra Lanza Giuseppina (18/04/1977), che pur avendo lo stesso punteggio base di 79 della ricorrente, ha un'età inferiore. Per cui, proprio come previsto dallo stesso CCNL sulla mobilità, la ricorrente, in tal caso a parità di punteggio, avrebbe avuto diritto al trasferimento in quanto più anziana d'età.

Si aggiunga inoltre, che a differenza della sig.ra Lanza, che ha ottenuto il trasferimento sull'ambito ME 016, la sig.ra Spinnato, avendolo indicato come prima preferenza, se la procedura di mobilità fosse stata regolare avrebbe ottenuto la titolarità su scuola, in base a quanto disposto dall'art 6 (fase B) del CCNL sulla mobilità dell'8 aprile 2016 che così statuisce: “*Se posizionati in graduatoria in*



maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto”.

A titolo esemplificativo si possono fare ancora altri esempi, di docenti che hanno partecipato alla stessa fase B dei trasferimenti, e benchè in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente (si ribadisce **punti base 79**, punteggio aggiuntivo sostegno 45 e ricongiungimento 6) e senza vantare alcuna precedenza, hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della provincia di Messina.

Si vedano a titolo esemplificativo le seguenti posizioni:

- sig.ra Bellinvia Maria Tindara, punti 77, trasferita su Ambito ME 013, posto comune (II ambito indicato in domanda tra le preferenze dalla ricorrente);
- sig.ra Cacciatore Maria Antonella, punti 77 trasferita su Ambito ME 013, posto comune (II ambito indicato in domanda tra le preferenze dalla ricorrente);
- sig.ra Formuso Giovanna, punti 78 trasferita su Ambito ME 013, posto comune (II ambito indicato in domanda tra le preferenze dalla ricorrente);
- sig.ra Goglia Mafalda, punti 78 trasferita su Ambito ME 014, posto comune (IV ambito indicato in domanda tra le preferenze dalla ricorrente);
- sig.ra Monforte Anna Rosa, punti 77 trasferita su Ambito ME 017, posto comune (VI ambito indicato in domanda tra le preferenze dalla ricorrente);
- sig.ra Mento Salvatora, punti 78 trasferita su scuola della prov. Di ME , posto comune;
- sig.ra Nicita Patrizia, punti 77 trasferita su scuola della provincia di Messina, posto comune;
- sig.ra Purpura Annalisa, punti 77 trasferita su Ambito ME 013, posto comune (II ambito indicato in domanda tra le preferenze dalla ricorrente);
- sig.ra Restifo Tamà Lucia, punti 77 trasferita su scuola della provincia di Messina, posto comune ;
- sig.ra Toscano Maria Luisa, punti 79 (comprensivo di punteggio aggiuntivo su sostegno), è stata trasferita, in assenza di precedenza alcuna presso il comune di Francavilla di Sicilia, su sostegno, nonostante la stessa avesse un punteggio di gran lunga inferiore ai 124 punti vantati dalla ricorrente sul posto di sostegno.

E questi sono solo gli errori che si riscontrano tra i docenti che hanno partecipato alla medesima fase B dei trasferimenti, perché, non è materialmente possibile, senza il rischio di tediare inutilmente il giudicante, l'elencazione di tutti i docenti che, assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso, hanno beneficiato di un illegittimo accantonamento dei posti, (per quanto si dirà meglio appresso), ottenendo il trasferimento su posto comune della provincia di Messina con addirittura punti 16, 18, 21 ecc. di gran lunga inferiori rispetto al punteggio riconosciuto in capo alla ricorrente (punti, base, per



posto comune, 79). Sul punto, sarà possibile riscontrare quanto appena detto alle pagine da 32 a 36 del bollettino dei trasferimenti cui integralmente si rimanda.

III Motivo

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 E COMMA 196 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2 D.LGS 30.03.2011 N. 165 COSP' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE 4.03.2009 N. 15 . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

a) Certamente illegittimo ed ingiusto deve considerarsi l'accantonamento - disposto in forza della previsione di cui all'art. 52 comma 3 del CCNI dell'8 aprile 2016 - di posti a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016 e assunti da graduatoria di merito del concorso del 2012.

Ciò infatti, ha determinato la palese violazione del comma 108 dell'art. 1 (unico) della L. n. 107/2015, norma di rango superiore, che testualmente recita: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale."*

Il chiaro dettato dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, **tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi (naturalmente) compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016**, e solo **"successivamente"** consente la partecipazione alle operazioni di mobilità del personale assunto . nelle fasi b) e c) del "Piano straordinario di assunzioni".

Orbene, alla luce del superiore dato normativo certamente viziato ed illegittimo, per violazione dei principi generali in materia di rapporti tra le fonti del diritto , l'art. 2 comma 3 del CCNI sulla



mobilità nella parte in cui prevede che i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria...”, quando, invece, l'art 1 comma 108 della L. n. 107/2015, aveva previsto che tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia fossero destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e solo successivamente si sarebbe proceduto alla mobilità per gli assunti dalle graduatorie di merito nelle fasi B e C del detto “piano straordinario assunzioni.

Al fine di dimostrare l'illegittimità dell'art. 2 comma 3 del CCNL sulla mobilità si appalesa necessaria una breve disamina dei rapporti tra le fonti che disciplinano il pubblico impiego privatizzato, ed in particolare il rapporto tra fonte primaria e contrattazione collettiva.

Infatti, per effetto della l'art. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 la facoltà di deroga da parte della contrattazione collettiva rispetto alle fonti unilaterali è consentita solo ed esclusivamente allorchè sia la stessa legge (fonte primaria) ad attribuire espressamente alle fonti contrattuali tale potere derogatorio.

Nell'ipotesi che ci occupa è evidente che la legge n. 107/2015 non solo non ha previsto alcuna deroga in tal senso, ma addirittura ha espressamente disposto al comma 196 *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Non può revocarsi in dubbio che l'art. 3 comma 2 del CCNL sulla mobilità avendo introdotto una deroga laddove tale possibilità era espressamente esclusa - oltre che da norme generali - anche dalla stessa legge primaria di disciplina dei rapporti, non può che essere considerato del tutto improduttivo di effetti, in quanto nulla e come tale, non potrà che essere disapplicata, al fine di consentire alla ricorrente, di potere, in forza del proprio punteggio, ottenere il chiesto trasferimento, presso una sede vicina alla propria residenza familiare e comunque in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Inoltre, nell'ipotesi in questione, il predetto accantonamento dei posti ha determinato una gravissima disparità di trattamento tra i docenti interessati, in quanto è stato completamente disatteso il reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità.

Non può tralasciarsi di evidenziare, inoltre, che l'art. 398 comma 1 del T.U. - che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015- contrariamente a quanto previsto dall'O.M. 241/2016, impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Vieppiù, l'art. 399 del T.U. in materia scolastica precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli, che *“I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici”*, ragion per



cui, in ossequio alla normativa tuttora vigente e mai abrogata, i neoimmessi in ruolo non avrebbero dovuto partecipare alle operazioni di mobilità prima del decorso di tre anni scolastici.

Tale specificazione normativa assume, altresì, valenza in considerazione che si tratta di una mobilità straordinaria – in deroga al triennio obbligatorio di permanenza nella provincia – che si applica anche a coloro che – come la ricorrente – pur essendo di ruolo e titolare in provincia di Piacenza ha dovuto soggiacere al vincolo dei tre anni prima di poter partecipare alla mobilità ordinaria. **Appare dunque pertinente e logica la regola introdotta dal comma 108 più volte citato, quella per cui l'assegnazione sui posti vacanti va- prioritariamente – a chi è stato assunto prima dell'a.s. 2014/2015 e solo dopo, se dovessero residuare posti, agli altri assunti (nelle varie fasi) in base alla c.d. “legge Renzi”.**

Al contrario, l'O.M. 241/2016, contrariamente al dettato normativo sopra richiamato, ha costretto tutti i docenti neoimmessi in ruolo alla mobilità nazionale, creando un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti, e di accantonamenti dei posti, a pregiudizio del merito e del punteggio.

Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare in ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o addirittura niente, hanno avuto la “fortuna” di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o in prossimità della stessa.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti ante 2014/2015 (come appunto la ricorrente).

La illegittima previsione dell'art. 2 comma 3 del CCNI viola altresì, sotto un profilo più generale, gli artt. 3, 4 e 97 cost. e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell'art. 1418 comma 1 CC, per violazione di norme imperative:

- l'art. 3 Cost., in quanto vi è stata una palese disparità di trattamento tra coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in particolare perché gli assunti, dalle graduatorie del concorso del 2012, nell'anno scolastico 2015/2016 attraverso la fase B e C del piano straordinario delle assunzioni ex L. 107/2015, hanno avuto accantonati ai fini della mobilità i posti all'interno dell'ambito di prima assegnazione, nonostante l'attribuzione della prima sede sia solo provvisoria, senza che si sia tenuto in considerazione il punteggio, in spiccata violazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
- l'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli, la cui massima espressione è certamente il punteggio, acquisito nel corso della carriera, che nell'ipotesi in questione è stato completamente disatteso;



- l'art. 97 cost. che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.

Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza, 13 anni di servizio, di cui sei di pre-ruolo e sette di ruolo, si è vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti idonei al concorso 2012 con pochissimo servizio e punteggi molto basso, determinando così una grave disparità di trattamento che ha favorito l'accesso alla mobilità di candidati meno meritevoli in violazione del principio di buon andamento della P.A.

Occorre evidenziare che la normativa in materia di mobilità scolastica per l'a.s. 2016/2017 è già stata sottoposta ad una prima valutazione del TAR del Lazio, sede di Roma che, in considerazione delle contestazioni avanzate dai ricorrenti, ha deciso di sospendere interinalmente l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, **nella parte in cui prevede deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, in attesa della decisione sul merito della causa**(si veda ord. Cautelare tar Lazio, sez. III bis. Allegata al n. 9)

Tale sospensione cautelare, ha consentito ai relativi ricorrenti di richiedere all'Ambito Territoriale che ha gestito la propria domanda di mobilità di ottenere, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, l'assegnazione alla sede dagli stessi richiesta in via prioritaria, in attesa della decisione del merito della causa (si veda decreto dell'USP di Torino, del 19.08.2016 n. 11471 che si allega in atti al n.10).

Ciò posto, si auspica che l'ecc.mo giudice adito, anche sulla scorta del precedente giurisprudenziale richiamato, e delle ulteriori numerose ordinanze cautelari, emanati da altri tribunali in funzione di giudice del lavoro (si veda trib. di Trani, Trib. di Taranto, Trib. di napoli ecc. ord. All. n. 11) ed in considerazione della relativa ottemperanza da parte dell'Ambito territoriale della provincia di Torino (si veda decreto ottemperanza in atti), nonché dei numerosi spostamenti verificatisi quale conseguenza degli espletati tentativi di conciliazione, (si veda nota del 14.09.2016 all. n. 8) provveda all'emissione del provvedimento cautelare d'urgenza, idoneo e necessario ad assicurare una tutela reale al pari di quella riconosciuta ad altri soggetti in analoga posizione.

IV MOTIVO

***VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE (L. 104/2012 E articoli 3, 32, 34 e 38 Cost) ;
DISPARITA' DI TRATTAMENTO.***

La ricorrente, oltre ad essere madre di due figli, di cui uno minore di anni 6, è anche figlia, referente unica che presta assistenza al proprio genitore disabile in condizioni di gravità.



Alla luce della precedente normativa sulla mobilità ed in considerazione delle leggi e dei principi costituzionali a tutela della mobilità, tale situazione avrebbe dovuto determinare in capo alla ricorrente un diritto alla precedenza ai fini della mobilità.

Al contrario, l'art. 13 comma 1 punto V del contratto collettivo sulla mobilità, ha previsto tale precedenza limitatamente alla fase A dei trasferimenti, tanto è vero che tale precedenza non è stata prevista nè contemplata nella domanda redatta dalla ricorrente, che ha dovuto attenersi a quanto imposto dal sistema, avendo dovuto procedere alla compilazione telematica della domanda.

In particolare l'art. 13 comma 1 punto V del contratto collettivo sulla mobilità prevede testualmente che “ *Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.*”

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto V che a noi interessa nel caso di specie, opera solo all'interno della fase A ma non quale precedenza assoluta come le due ipotesi previste dal medesimo art.13.

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità anche per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992 svuotando di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 5 secondo cui “*Il lavoratore di cui al comma 32, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”.

Secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, alla l. n. 104/1992, va riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione ed in particolare, l'art 33 comma 5 sopra richiamato mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Tale norma pone quindi un limite legislativo, al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che supera quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c.”.



La Cassazione sul punto, con la sentenza n. 16102/2009 afferma che *“l’agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l’assiste”* e ciò in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio la natura di norma imperativa dell’art. 33, 5° co. l. 104/1992, anche in considerazione della sua collocazione all’interno di una legge contenente *“i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* e costituisce *lex specialis* che non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”*.

Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all’art.33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può quindi subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile, in quanto la violazione di norme imperative da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell’art. 1418, 1° co. cod. civ.

Ciò posto, quindi, certamente illegittime devono ritenersi le norme in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza, vantato dalla ricorrente, per l’assistenza del proprio genitore disabile.

DOMANDA CAUTELARE ex art 700 c.p.c.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a dovere proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, sussistendo nell’ipotesi di specie i requisiti prescritti DEL *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Per quanto riguarda il primo presupposto, questo è senz’altro ravvisabile ed infatti il ricorso, per tutte le motivazioni sopra esposte, è certamente ammissibile e fondato e sarà sicuramente accolto.

Lo stesso si può dire, in riferimento al presupposto del *periculum in mora* che consiste nel pericolo che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivino danni gravi alla ricorrente, che non potranno essere adeguatamente ricompensati con una eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte convenuta.



Infatti, la presente domanda cautelare è volta a consentire alla sig.ra Spinnato di ottenere il trasferimento presso una sede scolastica sita nella città di Acquadolci, o in uno degli ambiti della provincia di Messina, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti impugnati. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia, anche al fine di potere assistere il proprio genitore affetto da grave disabilità.

A ciò si aggiunga che il nucleo familiare della docente è costituito dalla stessa, dal coniuge e da due figli entrambi minori, di cui uno addirittura minore di anni 6 per cui il trasferimento in provincia di Catania, dove la stessa dovrà rimanere per i prossimi tre anni, determina la disgregazione della famiglia con danno grave conseguente.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, con particolare riferimento a quanto prescritto inderogabilmente dall'art. 37, *“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”* Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che *“le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata *“non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino”* (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91). Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e di “proteggere” la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.*

A questo, nell'ipotesi di specie, occorre aggiungere, la necessità che la ricorrente, assista il proprio genitore disabile in condizioni di gravità, con la conseguenza che l'impossibilità a svolgere compiutamente tale assistenza determina il pregiudizio di diritti inviolabili della persona in situazione di Handicap.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, che ha determinato il trasferimento della sig.ra spinnato nell'Ambito 0007 di Catania, sia ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, incidendo negativamente su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, e dedendo allo stato attuale e rischi di continuare a ledere



irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Acquadolci. Tale circostanza determina il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in specie, per i figli ancora ancora troppo piccoli per fare a mano della presenza costante della madre, nonché per il genitore della ricorrente che necessita di cure ed assistenza continue versando in condizioni di disabilità grave. **In sostanza nelle fattispecie in questione il periculum deve ritenersi sussistere in re ipsa, tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il Legislatore del 1992 ha inteso tutelare con l'elaborazione della norma di cui all'art.33 comma 5.**

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, che ha assegnato la sig.ra Spinnato all'Ambito 007 prov. Di Catania, 12° preferenza espressa in domanda - ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti - incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati e leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella propria città di residenza, o comunque in una scuola della provincia di Messina vicina alla propria residenza, con il rischio grave ed imminente che la stessa, debba allontanarsi dalla propria famiglia, con danni irreparabili gravi e non risarcibili.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest'anno scolastico e per gli altri due successivi, vista la durata triennale dell'incarico che le è stato assegnato, di trasferirsi a Catania, sperando di ottenere l'avvicinamento solo per effetto delle assegnazioni provvisorie, che quest'anno le ha consentito l'assegnazione ad una sede della provincia di Messina di certo non agevole né idonea a garantire l'assolvimento dei compiti familiari di assistenza e di educazione della prole e del genitore disabile, perché a distanza di oltre 100KM dalla propria residenza. Infatti la sig.ra Spinnato è costretta a viaggiare, partendo molto presto la mattina e rientrando molto tardi il pomeriggio, dovendo delegare ad altri la cura e l'assistenza dei propri figli e del proprio padre non vedente.

E' doveroso aggiungere anche il rischio che, l'attesa dei tempi per la definizione del giudizio, potrebbe comportare il venire meno della disponibilità di posti che ad oggi esistono nella provincia di Messina e che risulta incontrovertibilmente dall'elenco dei posti disponibili pubblicato dal MIUR in data 18.07.2016 (si veda all. n. 8)

Posto quanto sopra prospettato, si ritiene opportuno sottolineare che al riguardo, la giurisprudenza prevalente, ritiene che la nozione di imminenza del danno grave coincida con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Autorevole dottrina sul punto precisa che "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio"



(Tommaseo 1988, 870). Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati. In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela. Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente, che sotto il profilo personale ed esistenziale.

IN VIA SUBORDINATA, al fine, di garantire una tutela reale al diritto della ricorrente, qualora il giudicante non ravvisi gli estremi per disporre immediatamente il trasferimento della stessa nella sede di Acquedolci, o in uno degli ambiti della provincia di Messina più vicini alla sua residenza, si chiede che sia disposto, sempre in sede cautelare, l'accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della ricorrente, in modo da non vanificare l'effetto di un eventuale accoglimento nel merito del presente giudizio, che potrebbe intervenire a distanza di tempo, quando magari, a seguito di future assunzioni e/o movimenti, potrebbero non residuare posti per il soddisfacimento del diritto della ricorrente.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

PRELIMINARMENTE

con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione, stante la sussistenza dei presupposti di legge ex art 700 c.p.c., e previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, **ritenere e dichiarare** il diritto della ricorrente alla precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con la conseguente assegnazione presso la prima delle sedi disponibili tra quelle indicate in domanda e conseguentemente **ordinare** all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero **DISPORRE** i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione di merito della controversia .

In via subordinata, **DISPORRE** , sempre in sede cautelare, l'accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della ricorrente, per le causali di cui in narrativa

IN VIA PRINCIPALE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.



Stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti dai docenti che nella procedura di mobilità impugnata hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella provincia di Messina, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito (si veda decreto n. 16752/2016 nel proc. n. 4239/2016) quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. e – se necessario - dell'USR Emilia Romagna e dell'USR Sicilia (<http://www.istruzionesicilia.it/>);

NEL MERITO:

CONFERMARE l'auspicata ordinanza cautelare;

RITENERE E DICHIARARE - previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/04/2016, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori o norme imperative - il diritto della ricorrente alla precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con la conseguente assegnazione presso la prima delle sedi disponibili tra quelle indicate in domanda e conseguentemente **ordinare** all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione di merito della controversia .

In ogni caso RITENERE E DICHIARARE - previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/04/2016, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori o norme imperative - il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa ricorrente su tutti i posti vacanti della classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE o



POSTO DI SOSTEGNO, anche dell'organico dell'autonomia, di potenziamento e/o dell'organico di fatto della scuola primaria, ricompresi nell'ambito della provincia di Messina ;

Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti normativi ed amministrativi che lo impediscono, ORDINARE e/o CONDANNARE L'USR Emilia Romagna (che ha gestito la domanda della ricorrente) , l' Ambito territoriale per la Provincia di Piacenza, e gli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, a provvedere al trasferimento della ricorrente, con effetto dal 01.09.2016, presso una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza;

RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente e/o disapplicandone gli esiti, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa, senza disparità di trattamento;

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria

ORDINARE agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di mobilità; 2) Mail di notifica esito domanda di mobilità; 3) Bollettino movimenti Messina; 4) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 5) Elenco disponibilità prov. Di Messina del 18.07.2016 6) CCNL sulla mobilità 2016; 7) reclamo; 8) richiesta tentativo di conciliazione; 9) Ord. Tar Lazio sede di Roma 10) decreto USP Torino ottemperanza Tar Lazio 11) ordinanze trib. di Trani e trib. di Taranto, 12) doc. presa di servizio a seguito di assegnazione provvisoria; 13) stato di famiglia; 14) documentazione relativa a L. 104/1992 .

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, e il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvis iuribus.

S. Stefano di Camastra, 27.09.2016

Avv. Santina Franco

